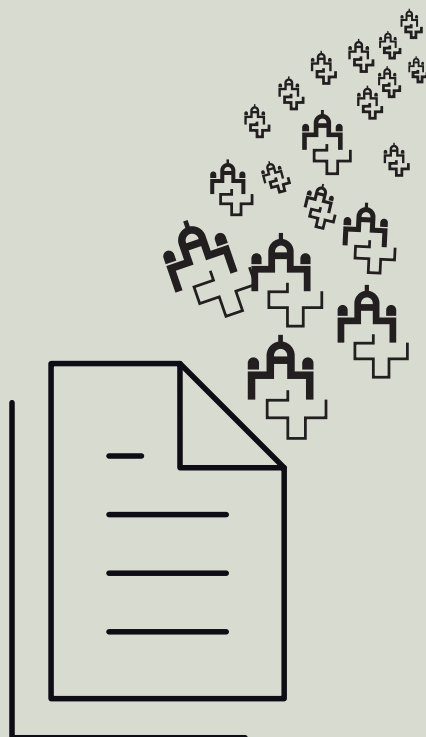




Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Indennità dei parlamentari

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 01.01.2025

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

Indennità dei parlamentari.....	2
I. Retribuzione annua e diaria	2
II. Indennità di percorso	3
III. Rimborsi spese	3
IV. Prestazioni della Confederazione in caso di infortunio, maternità o paternità.....	4
V. Prestazione complementare agli assegni familiari.....	6
VI. Previdenza professionale: compensazione dei contributi e delle prestazioni	6
1. Compensazione dei contributi	6
2. Compensazione delle prestazioni	7
VII. Aiuto transitorio.....	7
1. Aiuto transitorio in senso stretto	8
2. Aiuto per i casi di rigore.....	8
Basi legali	9
Proposte di riforma discusse dal 1972 a oggi (elenco non esaustivo)	14
Ulteriori informazioni	15



INDENNITÀ DEI PARLAMENTARI

I parlamentari hanno diritto a: una retribuzione su base annua, delle indennità, un'indennità di percorso, rimborsi spese, un contributo previdenziale, una prestazione complementare agli assegni familiari, prestazioni in caso di malattia, infortunio e maternità, prestazioni complementari in caso di invalidità o decesso, prestazioni versate nei casi di rigore e prestazioni complementari in caso di invalidità o decesso.

Quello delle indennità parlamentari è un sistema basato sul principio della remunerazione del lavoro e del rimborso delle spese. Soltanto un terzo dell'indennità di percorso e il sistema previdenziale parlamentare si fondano sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.

I. Retribuzione annua e diaria

Per i lavori preparatori alle sedute i parlamentari ricevono una **retribuzione annua** di 26 000 franchi. Per ogni giorno di presenza alle sedute è versata una diaria di 440 franchi.

La retribuzione annua è un importo forfettario corrisposto per un anno di mandato. Se un parlamentare non partecipa ai lavori consiliari e commissionali per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a malattia o infortunio, la retribuzione è adeguatamente ridotta.

La **diaria** è versata per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione. Per ogni giorno lavorativo viene corrisposta una sola diaria, anche se il parlamentare partecipa a due sedute.

I parlamentari che presiedono una commissione, una delegazione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro ricevono una diaria doppia, fatta eccezione per le brevi sedute durante le sessioni. I parlamentari che, su incarico di una commissione, riferiscono su un oggetto al Consiglio ricevono, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria.

Sia la retribuzione annua che la diaria sono imponibili e soggette al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD.

Cenni storici¹

Dalla fondazione dello Stato federale i parlamentari ricevono una **diaria** per i giorni di seduta. Inizialmente era una modesta remunerazione del lavoro svolto e serviva nel contempo a rimborsare le spese sostenute. Dal 1972 è diventata un vero e proprio onorario. Per sottolineare questo cambiamento di paradigma, dal 1972 al 1988 nella legge tale diaria venne appunto definita «onorario».

Dal 1969, i parlamentari ricevono anche una **retribuzione annua** per compensare i lavori preparatori alle sedute.

¹ Le fonti delle rubriche storiche sono riportate nel glossario alla voce corrispondente.



II. Indennità di percorso

I parlamentari che devono effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna ricevono un'indennità di percorso. L'indennità ammonta a 22,50 franchi per ogni quarto d'ora di viaggio tra il domicilio e Berna che supera i 90 minuti ed è calcolata di regola una volta per legislatura in base alla durata del viaggio effettuato mediante i mezzi di trasporto pubblici. L'indennità consta per due terzi di un risarcimento spese e per un terzo di un risarcimento per perdita di guadagno.

Quest'ultimo terzo è imponibile e soggetto ai contributi AVS/AI/IPG/AD.

Cenni storici

L'indennità di percorso è stata introdotta nel 1981. In origine era corrisposta esclusivamente a titolo di risarcimento per perdita di guadagno. Dal 1997 si compone per due terzi di un risarcimento spese.

III. Rimborsi spese

A copertura delle spese di personale e di materiale connesse all'adempimento del mandato parlamentare, i membri delle Camere ricevono un'indennità annua, a cui si aggiungono un'indennità per vitto e pernottamento, un'indennità di percorso e un'indennità per le spese di viaggio. I presidenti e i vicepresidenti delle Camere ricevono inoltre un assegno annuale.

L'**indennità annua** ammonta a 33 000 franchi. Al pari della retribuzione annua, questa indennità viene ridotta proporzionalmente qualora il parlamentare non partecipi ai lavori della propria Camera e delle commissioni per almeno un trimestre.

L'**indennità per vitto** è di 115 franchi per ogni giorno di seduta. Quella **di pernottamento**, concessa per i pernottamenti tra due giorni di seduta consecutivi, è di 180 franchi, ma non è versata se il parlamentare abita a una distanza di 30 minuti al massimo con i mezzi pubblici o in un raggio di dieci chilometri in linea d'aria. Per le attività all'estero, queste due indennità ammontano complessivamente a 395 franchi al giorno.

A copertura delle spese di viaggio, infine, i parlamentari possono scegliere di ricevere un **abbonamento** generale di 1^a classe o un contributo forfettario corrispondente al costo dell'abbonamento generale. Ai parlamentari che viaggiano con il proprio veicolo sono rimborsate le tasse di parcheggio. Gli eventuali danni al veicolo durante le trasferte sono coperti dalla Confederazione. In caso di partecipazione a eventi all'estero, la Confederazione copre le spese di viaggio effettive.

L'assegno annuale per i **presidenti delle Camere** ammonta a 44 000 franchi, quello per i **vicepresidenti** a 11 000 franchi. L'assegno compensa i disborsi e le spese insorte nell'esercizio del mandato.

I rimborsi spese non sono né imponibili né soggetti al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD.



Cenni storici

I parlamentari ricevono un'**indennità per spese di viaggio** dalla fondazione dello Stato federale. Inizialmente essa veniva calcolata in base alla durata del viaggio. Dopo l'introduzione in Svizzera del sistema metrico decimale, nel 1877 le Camere decisero di passare all'indennità chilometrica.

Dal 1972 il parlamentare poteva scegliere tra un abbonamento generale ferroviario di 1^a classe oppure un'indennità corrispondente al prezzo del biglietto ferroviario di 1^a classe. Dal 1997 viene corrisposto unicamente il prezzo di un abbonamento generale. Le disposizioni riguardanti le tasse di parcheggio e la copertura dei danni ai veicoli privati risalgono al 1972.

L'**indennità di pernottamento** fu introdotta nel 1965. Prima di allora, era inclusa nella diaria.

Quando, dal 1972, invece che di «diaria» si iniziò a parlare di «onorario», venne scorporata anche l'**indennità per vitto**.

Sempre nel 1972, la **retribuzione annua** introdotta nel 1969 fu aumentata e ribattezzata «annualità». Da quel momento è stata utilizzata anche per coprire le spese generali e di segreteria. Nel 1988 l'importo forfettario annuo fu nuovamente aumentato in termini reali e nella legge venne specificato che 18 000 degli allora 30 000 franchi dovevano essere considerati come compenso per le spese generali e gli inconvenienti e 12 000 franchi come compenso per i lavori preparatori ed erano dunque imponibili. Fino ad allora, soltanto il 15 per cento dell'annualità era considerato reddito.

Nel 2002, la retribuzione annua fu separata dall'indennità annua (ex annualità) che, per la prima volta, venne utilizzata anche come contributo per la copertura delle spese di personale. Cinque anni dopo, l'indennità annua fu nuovamente aumentata: una parte dell'aumento venne destinata a coprire i costi annui dell'assicurazione individuale di protezione giuridica o quelli di un'eventuale procedura giudiziaria.

Fino al 1968 ai **presidenti delle Camere** venivano corrisposte le diarie convenute per le sedute delle commissioni se, nell'esercizio del loro mandato, dovevano partecipare a manifestazioni; nel preventivo era previsto un determinato importo per coprire i costi di rappresentanza. Dal 1968 al 1972 ricevevano un assegno annuale di 3000 franchi e un rimborso spese per ogni evento a cui partecipavano in veste ufficiale. Nel 1972 i rimborsi sono stati sostituiti da un forfait annuo di 12 000 franchi; nel 1988 per i **vicepresidenti** è stato introdotto un assegno di questo genere pari a 5000 franchi. Nel corso degli anni gli assegni sono stati aumentati più volte e adeguati al rincaro, l'ultima volta nel 2012.

IV. Prestazioni della Confederazione in caso di infortunio, maternità o paternità

Il parlamentare è tenuto ad assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l'attività parlamentare in Svizzera. Nel caso di malattie o infortuni di cui il parlamentare è vittima durante l'esercizio delle proprie funzioni all'estero, le spese che ne derivano sono prese a carico dalla Confederazione sempre che non siano assunte dall'assicurazione contro le malattie e gli infortuni del parlamentare.

Se è impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio, il parlamentare ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa. Il diritto a tale importo nasce all'insorgenza della malattia o al verificarsi dell'infortunio e sussiste per 730 giorni civili al massimo. Si estingue al sorgere del diritto a una rendita d'invalidità. Durante i primi 30 giorni civili il parlamentare ha diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa e dal 31° giorno civile all'80 per cento. Il parlamentare che fa valere un diritto al versamento di un importo sostitutivo di più di cinque diarie deve produrre un certificato medico.

I parlamentari in congedo maternità o in congedo paternità hanno diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa. Poiché la durata del congedo di maternità è retta dall'articolo 35a della legge sul lavoro, il versamento dell'importo sostitutivo della diaria non può eccedere le 16 settimane.

L'importo sostitutivo della diaria è imponibile e soggetto al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD.



Cenni storici

Le vigenti disposizioni in materia di **assicurazione malattie e infortuni** risalgono al 2003 e al 2004.

Fino al 2003 la legge non distingueva tra costi insorti in Svizzera e all'estero.

Anche prima del 2003 stipulare un'assicurazione a copertura dei costi dovuti a malattia spettava ai parlamentari. I costi causati da infortuni insorti durante il lavoro parlamentare sono invece stati assunti dalla Confederazione fino al 2003.

Nel 1972 venne sancito nella legge che la Confederazione, all'occorrenza stipulando un'assicurazione, concedesse ai parlamentari vittime di un infortunio durante una seduta consiliare, di gruppo o commissionale le seguenti prestazioni:

- in caso di decesso, 50 000 franchi;
- in caso d'invalidità, secondo il grado d'invalidità, fino a 225 000 franchi;
- un'indennità giornaliera di 50 franchi più un'indennità d'ospedalizzazione di 50 franchi al giorno a contare dal 31° giorno per due anni al massimo;
- le spese di cura per due anni al massimo.

Nel 1988 la legge sancì che i parlamentari erano tenuti ad essere assicurati contro gli infortuni durante l'intera attività parlamentare e che spettava alla Confederazione stipulare un'assicurazione in tal senso a loro favore. Secondo i documenti accompagnatori dell'epoca l'assicurazione sottoscritta dalla Confederazione doveva soddisfare i requisiti posti dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.

La modifica introdotta nel 2002 (ed entrata in vigore nel 2003) con le nuove disposizioni sull'assicurazione per le spese di cura causate da infortuni in Svizzera fu motivata come segue: «[...] i parlamentari sono già obbligatoriamente assicurati in quanto lavoratori o, a complemento dell'assicurazione malattie, come privati»².

Il diritto **all'importo sostitutivo della diaria** è stato iscritto nella legge soltanto nel 1923. Tuttavia, già prima del 1923 a un parlamentare che si **ammalava** durante una seduta consiliare o commissionale tenuta fuori dal suo domicilio veniva versata la diaria fino al giorno in cui il suo stato di salute gli consentiva di rientrare a casa. Tuttavia,

A partire dal 1968 anche i parlamentari domiciliati nel luogo in cui si teneva la seduta avevano diritto all'importo sostitutivo della diaria; ora questo diritto è stato limitato a un mese.

Dal 1972, i parlamentari che si ammalavano o erano vittime di un infortunio durante una seduta consiliare, di gruppo o commissionale oppure durante il viaggio di andata o ritorno ricevevano una diaria pari alla durata della loro degenza ospedaliera, tuttavia per un mese al massimo. Fino al 1988 venivano loro versate anche le indennità per le spese, ma dal 1988 soltanto la diaria.

Le vigenti disposizioni in materia di assicurazione malattie e infortuni risalgono al 2003.

Sempre nel 2003 è stato introdotto l'importo **sostitutivo della diaria in caso di maternità** e vent'anni dopo, ossia nel 2023, quello in caso in **paternità**.

² Rapporto del 25 aprile 2002 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, FF 2002 6323, in particolare 6332.



V. Prestazione complementare agli assegni familiari

La Confederazione versa ai parlamentari una prestazione complementare agli assegni familiari cantonali se questi ultimi sono inferiori a:

- 407,60 franchi per il primo figlio che dà diritto all'assegno,
- 268,55 franchi per ogni ulteriore figlio che dà diritto all'assegno,
- 294,20 franchi per ogni ulteriore figlio che dà diritto all'assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d'età e segue una formazione.

Nel calcolo della prestazione complementare si tiene conto anche degli assegni familiari che il parlamentare o l'altro genitore percepisce per un'altra attività lavorativa.

Gli assegni familiari sono imponibili ma non soggetti al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD.

Cenni storici

Dal 2003 i deputati ricevevano un assegno per ogni figlio sotto la loro custodia¹. La legge federale sugli assegni familiari (LAFam), entrata in vigore il 1° gennaio 2009, ha sostituito l'assegno di custodia con una prestazione che integra l'assegno familiare cantonale.

VI. Previdenza professionale: compensazione dei contributi e delle prestazioni

A titolo di compensazione per le perdite finanziarie che un parlamentare con un'attività professionale subisce nell'ambito della previdenza professionale a causa del mandato parlamentare, la Confederazione gli versa fino all'età di 65 anni compiuti un contributo previdenziale. In caso di invalidità o decesso gli eroga prestazioni, sempreché il parlamentare non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale (2° pilastro) o da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).

1. Compensazione dei contributi

Il contributo previdenziale ammonta al 16 per cento all'anno dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), ossia a 14 516 franchi nel 2025. Il parlamentare finanzia l'indennità di previdenza in ragione di un quarto.

Il contributo previdenziale è versato a un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della LPP (2° pilastro) oppure a un istituto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte all'istituto di previdenza del parlamentare, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.

I versamenti effettuati in un istituto di previdenza riconosciuto ai sensi della LPP (2° pilastro) non sono soggetti al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD, mentre lo sono quelli effettuati in un istituto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a).

A prescindere dalla formula di previdenza privata scelta dal parlamentare, il contributo della Confederazione alla previdenza privata per la vecchiaia costituisce reddito imponibile. Conformemente all'articolo 33 capoverso 1 lettera d della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), sono invece in linea di principio deducibili i contributi di previdenza versati a un istituto di previdenza riconosciuto ai sensi della LPP (2° pilastro) o a un istituto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Sono fatte salve le altre disposizioni del diritto fiscale e la prassi



in materia di tassazione adottata dai Cantoni per quanto riguarda la piena deducibilità dei contributi versati a istituti di previdenza riconosciuti.

2. Compensazione delle prestazioni

In caso di invalidità, i parlamentari ricevono una rendita dalla Confederazione, a condizione che non possano ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercitano un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a). Per determinare il grado di invalidità e il momento in cui nasce il diritto alla rendita sono determinanti gli articoli 28 e 29 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e le relative disposizioni di esecuzione. La rendita d'invalidità completa ammonta annualmente al 250 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia annuale secondo l'articolo 34 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS); nel 2025 la rendita d'invalidità completa ammontava a 6300 franchi al mese.

In caso di decesso, gli eredi ricevono una prestazione in capitale, sempre a condizione che non possano ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti di previdenza professionale o, se esercitano un'attività indipendente, da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde all'importo massimo della rendita di vecchiaia annuale secondo l'articolo 34 LAVS, moltiplicato per il numero di anni tra il 65° anno di età e l'età al momento del decesso. Nel 2025 l'importo massimo della rendita AVS annuale era di 30 240 franchi.

Cenni storici

L'**indennità di previdenza** fu introdotta nel 1988. Inizialmente non era vincolata, vale a dire che non sussisteva l'obbligo di trasferirla a un istituto di previdenza. In merito al suo ammontare fu convenuto che la Confederazione fosse tenuta ad assumere soltanto i contributi del datore di lavoro, ossia tra il 5 e l'8 per cento dell'indennità media dei parlamentari soggetta all'AVS. Nel loro rapporto gli Uffici delle Camere stabilirono che nel caso di un reddito imponibile medio di circa 35 000 franchi (diarie al 100 per cento, annualità di 12 000 franchi) ne sarebbe risultato un contributo medio della Confederazione di 2500 franchi l'anno. Dato che il «rapporto di servizio» dei parlamentari si distingue dai rapporti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori disciplinati nella LPP, si decise di scartare una soluzione LPP.

Nel 1996 l'indennità di previdenza venne vincolata, vale a dire versata a un istituto di previdenza designato dal parlamentare o a un'altra forma previdenziale riconosciuta conformemente alla LPP. Inoltre, l'indennità fu da quel momento pari al contributo massimo consentito a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) per le persone affiliate a un istituto di previdenza professionale (1997: 5731 franchi).

Nel 2003 le Camere emanarono le disposizioni concernenti la previdenza che sono tuttora in vigore: il contributo previdenziale venne raddoppiato, fu deciso che i parlamentari avrebbero dovuto finanziarne un quarto e che l'importo sarebbe stato versato soltanto fino al compimento dei 65 anni. Da allora, questa indennità è considerata un risarcimento per gli svantaggi economici nella previdenza professionale causati dalla riduzione dell'attività lavorativa dovuta al mandato parlamentare.

Sempre nel 2003 furono introdotte anche le **prestazioni complementari in caso di invalidità e decesso**.

VII. Aiuto transitorio

L'aiuto transitorio si suddivide in aiuto in senso stretto e aiuto per i casi di rigore. In entrambi i casi l'organo competente per l'esame delle domande è la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.



1. Aiuto transitorio in senso stretto

Un parlamentare può aver diritto a un aiuto transitorio in senso stretto se non ha ancora compiuto 65 anni quando lascia il Parlamento e non è in grado di conseguire un reddito equivalente in sostituzione di quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare; non è richiesto lo stato di bisogno.

L'aiuto transitorio può essere corrisposto per due anni al massimo e non può superare il 100 per cento dell'importo massimo della rendita AVS di vecchiaia annua (2025: al massimo 2520 franchi al mese).

2. Aiuto per i casi di rigore

Un aiuto per i casi di rigore è concesso solo quando un parlamentare attivo si trovi in una situazione di bisogno, ma in genere molto raramente.

Cenni storici

Un **aiuto per i casi di rigore** fu sancito per legge per la prima volta nel 1981. Dal 1981 l'articolo 5 capoverso 4 della legge sulle indennità prevedeva che nei casi di rigore una delegazione, composta dai presidenti delle Camere in carica, dai vicepresidenti e dai presidenti dell'anno precedente, potesse concedere a un parlamentare un'indennità eccezionale di al massimo 10 000 franchi all'anno se l'esercizio del mandato parlamentare gli causasse una diminuzione non sostenibile del reddito o costi maggiori. L'aiuto per i casi di rigore era concepito dunque come un «aiuto sociale parte integrante del sistema».

Quando nel 1988 l'indennità annua venne raddoppiata, l'aiuto per i casi di rigore fu stralciato dalla legge, nella convinzione che l'aumento dell'indennità annua avrebbe eliminato la necessità di tale strumento. Tuttavia, poiché continuava a verificarsi che parlamentari attivi si trovassero in difficoltà economiche a causa di malattia o della necessità di lasciare la propria attività professionale, nel 2003 l'aiuto per i casi di rigore venne reintrodotta nella legge.

L'aiuto transitorio in senso stretto fu introdotto nel 2003 per sostenere i parlamentari che, sospendendo o riducendo temporaneamente la loro attività professionale per dedicarsi al mandato di deputato, si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie durante la fase di reinserimento professionale.

Un altro motivo per l'introduzione dell'aiuto transitorio fu la sospensione del versamento dell'importo sostitutivo della diaria al momento di lasciare il Parlamento. L'aiuto transitorio deve e può quindi servire anche a superare finanziariamente il periodo necessario a guarire o a percepire una rendita d'invalidità.



BASI LEGALI

Le retribuzioni dei parlamentari sono disciplinate nella legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari (LI) e nell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parlamentari.

L'importo della retribuzione annua, della diaria e dell'indennità annua è disciplinato per legge. L'importo delle restanti retribuzioni è disciplinato per via di ordinanza.

Alla fine di ogni legislatura, l'Assemblea federale prevede mediante ordinanza un'adeguata compensazione del rincaro per le retribuzioni, le indennità e i contributi³.

- Legge sulle indennità parlamentari
- Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

³ Le retribuzioni dei parlamentari sono state adeguate al rincaro per l'ultima volta nel 2012.



RETRIBUZIONI						
Tipo di retribuzione	Scopo	Importo	Obbligo contributivo AVS/AI/IPG/AD	Imponibile	Importo medio per consigliere nazionale (2024)	Importo medio per consigliere agli Stati (2024)
Retribuzione annua	Retribuzione annua	26 000,–	si	si	26 000.–	26 000.–
Diaria	Indennità per seduta delle Camere, delle commissioni o dei gruppi parlamentari	440,–	si	si	45 066,-	50 600,-
Indennità per il presidente della commissione	Indennità supplementare per seduta di commissione	440,–	si	si	2141,-	4357,-
Indennità per il relatore della commissione	Indennità supplementare per ogni relazione orale davanti alle Camere	220,-	si	si		
⅓ dell'indennità di percorso	Indennità di perdita di guadagno per ogni quarto d'ora di viaggio eccedente i 90 minuti tra il domicilio e Berna	7,50	si	si	525,-	797,-

RIMBORSI SPESE						
Tipo di rimborso spese	Scopo	Importo	Obbligo contributivo AVS/AI/IPG/AD	Imponibile	Importo medio per consigliere nazionale (2024)	Importo medio per consigliere agli Stati (2024)
Indennità annua	Indennità annua a copertura delle spese di personale e di materiale	33 000,–	no	no	33 000.–	33 000.–
Indennità per il vitto	Importo forfettario per giorno di seduta	115,–	no	no	11 097,-	12 232,-
Indennità di pernottamento	Importo forfettario per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi; non è versato se il luogo di domicilio dista meno di 10 chilometri in linea d'aria o è raggiungibile con i mezzi pubblici in meno di 30 minuti	180,–	no	no	10 435,-	11 409,-
Indennità per il vitto e di pernottamento per le attività all'estero	Importo forfettario per ogni giorno di seduta e di viaggio	395,-	no	no	1453,-	1479,-
⅔ dell'indennità di percorso	Rimborso spese per ogni quarto d'ora di viaggio eccedente i 90 minuti tra il domicilio e Berna	15,–	no	no	1050,-	1595,-
Indennità per spese di viaggio	Abbonamento generale di 1 ^a classe o indennità forfettaria di importo corrispondente al costo dell'abbonamento generale		no	no	5040.–	5040.–



RETRIBUZIONI DAL 1969 (a scelta)						
Anno	Indennità annua	Retribuzione annua	Diaria	Indennità per vitto	Indennità di pernottamento	Previdenza
1969	-	3000 Lavori preparatori	70	-	30	-
1972	10 000 Lavori preparatori e spese di segreteria		150 Vero e proprio onorario	40	40	-
1981	15 000		230	60	60	-
1983	16 500		250	70	70	-
1988	18 000 Spese generali	12 000 Lavori preparatori	250	70	120	2500
1990	18 000	12 000	300	85	130	3500
1997	18 000	12 000	300	85	160	5731 Vincolata
2001	18 000	12 000	400	85	160	5933
2003	30 000 Spese generali e di personale	21 000	400	85	160	6077
2004	30 000	21 000	400	85	160	12 154 finanziata per ¼ dal parlamento
2005	30 000	21 000	400	110	170	12 154
2006	30 000	21 000	400	110	170	12 730
2007	30 000	21 000	400	110	170	12 730
2008	30 000	25 000	425	110	170	12 730
2009	31 750 + assicurazione di protezione giuridica forfettaria	25 000	425	110	170	13 132
2010	31 750	25 000	425	110	170	13 132
2011	31 750	25 000	425	110	170	13 364
2012	33 000	26 000	440	115	180	13 364
2013	33 000	26 000	440	115	180	13 478
2014	33 000	26 000	440	115	180	13 478
2015	33 000	26 000	440	115	180	13 536
2016	33 000	26 000	440	115	180	13 536
2017	33 000	26 000	440	115	180	13 536
2018	33 000	26 000	440	115	180	13 536
2019	33 000	26 000	440	115	180	13 652
2020	33 000	26 000	440	115	180	13 652
2021	33 000	26 000	440	115	180	13 766
2022	33 000	26 000	440	115	180	13 766
2023	33 000	26 000	440	115	180	14 112
2024	33 000	26 000	440	115	180	14 112

I **consiglieri agli Stati** sono completamente (ed unicamente) retribuiti dalla Confederazione solo dal 2002 e quindi soltanto da allora ricevono le stesse retribuzioni versate ai consiglieri nazionali.



IMPORTI MEDI PER CONSIGLIERE NAZIONALE																					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tipo di retribuzione																					
Retribuzione annua	21 000	21 000	21 000	21 000	24 750	25 000	25 000	25 000	25 333	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Diaria (incl. sessioni)	36 800	35 200	36 400	34 800	37 085	39 888	38 396	38 685	39 121	39 454	40 205	39 216	39 131	38 403	38 190	40 956	42 323	44 231	43 237	45 561	45 066
Indennità per presidenti e relatori			989	1 186	1 587	1 727	1 740	1 635	1 767	1 598	1 774	1 763	1 527	1 439	1 526	1 762	2 086	2 045	2 069	2 112	2 141
Indennità di percorso (perdita di guadagno: 1/3)	601	518	658	500	500	473	469	459	467	467	465	453	447	438	407	441	525	522	466	487	525
Indennità in caso di malattia, infortunio e maternità	138	319	274	222	154	274	435	598	452	460	385	578	361	429	523	609	591	590	662	536	535
Assegni familiari			1 233	1 198	1 654	1 511	1 109	982	1 224	1 018	1 008	985	908	926	1 151	1 350	1 269	1 359	1 386	1 442	1 690
Rimborsi spese																					
Indennità annua	30 000	30 000	30 000	30 000	31 438	31 750	31 750	31 750	32 167	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Indennità per vitto	7 395	9 240	9 460	9 130	9 268	9 911	9'403	9 582	9 747	9 803	10 074	9 846	9 780	9 528	9 475	10 217	10 180	10 782	10 651	11 163	11 097
indennità di pernottamento	8 320	8 330	8 670	8 330	8 463	9 176	8'611	8 575	8 940	9 061	9 492	9 502	9 307	9 131	9 006	9 529	9 242	9 943	9 839	10 326	10 435
Indennità per vitto e pernottamento all'estero	1 547	1 821	1 890	1 466	1 568	1 364	1'502	1 138	1 178	1 565	1 475	1 365	1 375	1 551	1 490	1 502	307	809	1 340	1 278	1 453
Indennità di percorso (rimborso spese: 2/3)	1 202	1 035	1 317	1 000	1 000	947	938	917	935	933	929	906	895	875	814	881	1 051	1 044	931	975	1 050
Abbonamento generale	3 680	3 760	3 760	3 760	3 880	3 880	3'880	4 280	4 340	4 640	4 640	4 640	4 775	4 775	4 775	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040



IMPORTO MEDIO PER CONSIGLIERE AGLI STATI																					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tipo di retribuzione																					
Retribuzione annua	21 000	21 000	21 000	21 000	24 750	25 000	25 000	25 000	25 333	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Diaria (incl. sessioni)	40 400	42 400	42 400	43 200	43 992	45 974	47 923	45 447	47 608	47 692	47 702	48 390	47 070	47 061	46 693	56 808	47 032	47 941	47 845	54 849	50 600
Indennità per presidenti e relatori			2 930	3 117	3 704	4 296	5 165	4 897	4 669	4 563	4 400	4 276	4 563	4 237	4 534	5 643	4 180	4 524	4 472	4 921	4 357
Indennità di percorso (perdita di guadagno: 1/3)	891	837	928	804	804	776	753	742	790	755	756	754	754	706	721	852	812	813	782	823	797
Indennità in caso di malattia, infortunio e maternità	237	513	565	522	400	407	231	656	373	469	1'004	392	478	429	430	363	688	1'033	450	564	383
Assegni familiari			1 329	1 267	1 364	1 173	896	906	987	879	898	654	998	823	704	1 108	1 336	1 231	1 380	1 866	1 663
Rimborsi spese																					
Indennità annua	30 000	30 000	30 000	30 000	31 438	31 750	31 750	31 750	32 167	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Indennità per vitto	7 820	10 780	10 890	11 220	10 604	10 869	11 206	10 727	11 412	11 367	11 522	11 749	11 221	11 059	10 994	13 246	11 235	11 547	11 740	13 527	12 232
indennità di pernottamento	8 320	9 350	9 520	9 690	9 214	9 878	10 335	9 664	10 587	10 802	10 935	11 052	10 201	10 019	9 971	12 396	10 356	10 711	10 625	12 221	11 409
Indennità per vitto e pernottamento all'estero	2 876	2 742	2 601	2 273	2 924	2 616	3 444	3 079	2 788	3 784	2 897	3 279	3 026	4 349	4 083	4 042	537	984	1 480	1 150	1 479
Indennità di percorso (rimborso spese: 2/3)	1 782	1 673	1 857	1 608	1 608	1 552	1 506	1 484	1 580	1 511	1 511	1 509	1 508	1 412	1 442	1 703	1 624	1 627	1 564	1 646	1 595
Abbonamento generale	3 680	3 760	3 760	3 760	3 880	3 880	3 880	4 280	4 340	4 640	4 640	4 640	4 775	4 775	4 775	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040



PROPOSTE DI RIFORMA DISCUSSE DAL 1972 A OGGI (ELENCO NON ESAUSTIVO)

	Anno	Proposta di riforma	Fonte
Sistema di indennità	1972	L'indennità deve essere calcolata in base alla perdita di guadagno effettiva del parlamentare. I parlamentari con remunerazione fissa, il cui mandato parlamentare non comporta una perdita di guadagno, dovranno ricevere in linea di principio solo il rimborso delle spese.	Rapporto della Conferenza dei presidenti di gruppo del 4 febbraio 1972, BBI 1972 I 613, in particolare 618, in tedesco)
	1988	Indennità per perdita di guadagno e indennità per perdite di esercizio secondo il modello dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.	Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988 Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988, FF 1988 II 765, in particolare 774
	1991	Indennità per perdita di guadagno e indennità per azienda secondo l'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.	Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio 1991, FF 1991 III 493, in particolare 534
	1991	Indennità forfetaria per compensare il lavoro svolto nelle Camere e nelle Commissioni nonché l'attività politica.	Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio 1991, FF 1991 III 493, in particolare 534
	2014	Indennità sulla base di un sistema di indennità di perdita di guadagno analogo p. es. al regime delle indennità di perdita di guadagno.	Iv. Pa. 14.473 Servizio di milizia per la patria
	2018	Passaggio da un modello in cui tutte le attività sono retribuite singolarmente e tutte le spese sono rimborsate separatamente a un sistema sostanzialmente forfettario che copra tutti i bisogni di base del mandato parlamentare.	Iv. Pa. 18.403 Disciplinamento forfettario per le retribuzioni dei parlamentari
Sistema previdenziale	1988	Applicazione delle disposizioni della LPP.	Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988 Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988, FF 1988 II 765, in particolare 778
	1991	A contare da una certa età, tutti i parlamentari dovrebbero avere diritto a una pensione determinata in funzione della durata del loro mandato.	Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio 1991, FF 1991 III 493, in particolare 535
	1994	Soluzione ispirata al sistema pensionistico dei magistrati, tale da garantire a ogni deputato il diritto a una pensione proporzionata alla durata del mandato.	Iv. Pa. 94.409 Regolamentazione in materia di previdenza per i deputati
	2011	Il contributo previdenziale rappresenta una percentuale fissa della retribuzione imponibile derivante dall'attività parlamentare ed è quindi vincolato a tale retribuzione.	Iv. Pa. 11.468 Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulla previdenza professionale dei parlamentari
	2023	Le basi legali concernenti le prestazioni delle assicurazioni sociali destinate ai parlamentari devono essere adeguate in modo da colmare le eventuali lacune esistenti e da eliminare le incoerenze che sussistono fra le prestazioni previste dal diritto parlamentare e quelle di altri sistemi assicurativi. In particolare, occorre anche chiarire la questione legata all'assoggettamento dei parlamentari all'assicurazione infortuni e alla previdenza professionale	Iv. Pa. 23.473 Coerenza del sistema delle assicurazioni sociali per i parlamentari L'iniziativa è ancora pendente.



ULTERIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sul reddito e sul carico di lavoro dei parlamentari, si rinvia allo studio dell'aprile 2017 realizzato dall'Università di Ginevra su incarico della Delegazione amministrativa.

➤ [Link](#)